



## Decreto n° 040 / Pres.

Trieste, 28 febbraio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO RECANTE I REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI, LE MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LE PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONATORIE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 1, E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2017, N. 27 (NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 28/02/2023

**Siglato da:**

IGOR DE BASTIANI

in data 27/02/2023

GIANNI CORTIULA

in data 27/02/2023

**Vista** la Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

**Visto** il Capo II “Formazione” della predetta legge regionale e in particolare la Sezione III “Accreditamento” che, all’articolo 22 (Soggetti affidatari degli interventi formativi), declina i requisiti che devono essere posseduti dagli enti di formazione, i quali, previo accreditamento, realizzeranno gli interventi formativi di cui alla legge medesima;

**Visto** l’articolo 23 della citata legge regionale n. 27/2017, che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all’articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti formatori, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l’accreditamento viene richiesto e all’entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente e di rilascio dell’accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché l’articolo 25 della medesima legge regionale che disciplina le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell’accreditamento;

**Visto** il testo del “Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1 e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente)”, e ritenuto di emanarlo;

**Dato atto** che:

- l’articolo 38, comma 1, della LR 27/2017 prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dalla legge medesima continua ad applicarsi, nello specifico, il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);
- il Regolamento disegna una nuova disciplina di accreditamento cui dovranno adeguarsi anche i soggetti formatori già accreditati ai sensi del proprio decreto n. 07/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- tale nuova disciplina, in coerenza con le previsioni dell’articolo 22 della legge regionale n. 27/2017 è sensibilmente innovativa rispetto a quella al momento vigente, comportando per gli enti interessati l’onere di dimostrare un maggior numero di requisiti rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina regionale di accreditamento nonché, la nuova disciplina introduce, laddove possibile, modalità diverse di dimostrazione dei requisiti medesimi, in un’ottica di semplificazione dell’impatto amministrativo, tanto a carico degli enti formativi che dell’Amministrazione regionale;
- in considerazione di un tanto all’articolo 21 (norma transitoria) del Regolamento è stato previsto un periodo transitorio di 24 mesi entro i quali gli enti, già accreditati alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, dovranno riaccreditarsi ai sensi della nuova disciplina regionale;
- tale norma transitoria consente di evitare soluzione di continuità tra il vecchio e il nuovo

regime di accreditamento degli enti formativi;

- in tal modo è scongiurato qualsivoglia rischio di interruzione o rallentamento dell'erogazione dei servizi formativi nel territorio regionale, così rispondendo sia all'interesse dell'utenza finale destinataria degli interventi formativi sia all'interesse del tessuto produttivo regionale il quale, per il tramite dei propri lavoratori, beneficia dei servizi formativi realizzati a peso dei contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, avvalendosi delle attività realizzate dai soggetti formatori accreditati;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 295;

### **Decreta**

1. È emanato il "Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -